



**“SOSPESA IN ATTESA DI CHIARIMENTI LA DETASSAZIONE PER IL 2011 DEGLI ELEMENTI
RETRIBUTIVI DI PRODUTTIVITA’”**

**DI SEGUITO UN UTILE E SINTETICO RIEPILOGO DELLA NORMATIVA E LE MODALITA’
OPERATIVE CON CUI LO STUDIO E LE AZIENDE DOVRANNO OPERARE**

PREMESSA

Siamo sicuramente convinti che la volontà del legislatore era sicuramente quella di prorogare il sistema di detassazione anche per il 2011 a tutte le aziende del settore privato, anche quelle che non hanno contratti di secondo livello ovvero contratti aziendali o territoriali stipulati e sottoscritti con le maggiori rappresentanze sindacali ma, nel redigere il nuovo Testo di Legge il legislatore ha “impropriamente” commesso degli errori di stesura generando ulteriori dubbi al già non facile e complesso sistema normativo in vigore costringendo gli operatori di settore (Professionisti e Aziende) a sospendere l’applicazione del beneficio fiscale per i dipendenti. In attesa dei dovuti chiarimenti ministeriali trasmettiamo la presente per riepilogare sinteticamente cosa dice la normativa e come si devono comportare le aziende.

AVVISO IMPORTANTE

Nell’ottica di un miglioramento del nostro servizio di comunicazione verso la clientela del settore paghe e per adeguarsi alla normativa sulla privacy comunichiamo che fino ad aprile 2011 le circolari di settore verranno trasmesse via posta elettronica e contemporaneamente pubblicate nel nostro sito nell’apposito spazio riservato ai clienti paghe. Da maggio 2011 le circolari e la documentazione del personale dipendente verranno esclusivamente pubblicate direttamente attraverso il canale di internet nell’apposito spazio riservato ai clienti paghe. Una mail vi avviserà che la documentazione è a disposizione per essere prelevata.

Sommario

LA PROROGA PER IL 2011 DELLA DETASSAZIONE PER GLI ELEMENTI DI PRODUTTIVITA’ (LA NORMATIVA E LO SCHEMA RIEPILOGATIVO)	2
PARTE OPERATIVA 1) COME OPERERA’ IL NOSTRO STUDIO IN ATTESA DEI CHIARIMENTI MINISTERIALI ?	4
PARTE OPERATIVA 2) COME DEVE COMPORTARSI L’AZIENDA CON I PROPRI DIPENDENTI?	4

**LA PROROGA PER IL 2011 DELLA DETASSAZIONE PER GLI ELEMENTI DI PRODUTTIVITA' (LA NORMATIVA E LO SCHEMA RIEPILOGATIVO)**

Come noto il comma 47 della Legge di Stabilità ha regolamentato, per il 2011, la detassazione per gli elementi retributivi di produttività ovvero l'applicazione della tassazione del 10% secco invece dell'aliquota ordinaria a tutte quelle somme erogate ai dipendenti in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, senza la necessità che essa sia prevista da accordi collettivi (art. 2 D.L. 93/2008). Inoltre la nuova norma ha ampliato i limiti soggettivi stabilendo che tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di Euro 6.000,00 lordi, per tutti i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a Euro 40.000,00 al lordo delle somme assoggettate nel 2010 all'imposta sostitutiva. Se il Sostituto di Imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione **unica** dei redditi per il 2010 (ovvero non è stato l'unico datore di lavoro per tutto l'anno 2010), il beneficiario (ovvero il lavoratore) deve attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2010.

Alla luce di quanto sopra possiamo ritenere che per l'anno 2011, il predetto beneficio fiscale abbia le seguenti caratteristiche riassunte nello schema semplificato riportato di seguito:

ELEMENTO	APPLICAZIONE
QUALE E' LA MISURA DELL'AGEVOLAZIONE?	10% A TITOLO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI.
QUALI SONO GLI IMPORTI DETASSABILI?	<ol style="list-style-type: none">1. IMPORTI EROGATI IN RELAZIONE A INCREMENTI DI PRODUTTIVITA', INNOVAZIONE ED EFFICIENZA ORGANIZZATIVA E ALTRI ELEMENTI DI COMPETITIVITA' E REDDITIVITA' LEGATI ALL'ANDAMENTO ECONOMICO DALL'IMPRESA STABILITI ANCHE DA ACCORDI INDIVIDUALI;2. IMPORTI EROGATI IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DA ACCORDI O CONTRATTI COLLETTIVI TERRITORIALI O AZIENDALI E CORRELATE A INCREMENTI DI PRODUTTIVITA', QUALITA', REDDITIVITA', INNOVAZIONE, EFFICIENZA ORGANIZZATIVA, COLLEGATE AI RISULTATI RIFERITI ALL'ANDAMENTO ECONOMICO O AGLI UTILI DELLA IMPRESA O A OGNI ALTRO ELEMENTO RILEVANTE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA' AZIENDALE. <p>A TAL PROPOSITO SI RITENGONO ANCORA VALIDI PER L'ANNO 2011 LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIRAMATE PER LA DETASSAZIONE PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010 (V. CIRC. A.E. 49 E 59 DEL 2010, RIS. A.E. 83 E 130 DEL 2010, CIRC. 47 E 48 DEL 2010, CIRC. M.L. 39/2010)</p>



QUALI SONO I SETTORI PRODUTTIVI INTERESSATI?	TUTTI I DATORI DI LAVORO PRIVATI
QUALE E' LA MISURA MASSIMA AGEVOLABILE?	L'IMPORTO MASSIMO DETASSABILE PER L'ANNO 2011 E' PARI AD EURO 6.000,00 PER OGNI LAVORATORE AL NETTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI EROGATI NEL PERIODO 1 GENNAIO 2011 - 31 DICEMBRE 2011.
QUALI LAVORATORI HANNO IL DIRITTO AD USUFRUIRNE?	TUTTI QUEI LAVORATORI CHE NELL'ANNO 2010 HANNO AVUTO UN REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE (IMPONIBILE FISCALE) NON SUPERIORE A EURO 40.000,00 . E' AGEVOLABILE ANCHE IL LAVORATORE DIPENDENTE ASSUNTO NEL 2011 E CHE NEL 2010 NON HA PRODOTTO REDDITO.
COME DEVE COMPORTARSI IL DATORE DI LAVORO PER APPLICARE LA DETASSAZIONE?	<p>IL DATORE DI LAVORO DEVE APPLICARE <u>OBBLIGATORIAMENTE</u> LA DETASSAZIONE A:</p> <ol style="list-style-type: none">1. I DIPENDENTI AVUTI IN FORZA PER TUTTO L'ANNO 2010 A CUI HA ATTESTATO ATTRAVERSO IL MODELLO CUD 2011 UN REDDITO FISCALE DA LAVORO DIPENDENTE NON SUPERIORE A EURO 40.000,00 A MENO DI ESPRESSA INDICAZIONE CONTRARIA DEL DIPENDENTE CHE VI RINUNCIA PER ISCRITTO. <p>IL DATORE DI LAVORO APPLICA INVECE LA DETASSAZIONE <u>ESCLUSIVAMENTE A FRONTE DI RICHIESTA PER ISCRITTO DEL DIPENDENTE CON INDICAZIONE AUTOCERTIFICATA DEL REDDITO 2010 A:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. TUTTI I DIPENDENTI ASSUNTI IN CORSO DELL'ANNO 2010;2. TUTTI I DIPENDENTI ASSUNTI NEL CORSO DELL'ANNO 2011; <p>IL DATORE DI LAVORO E' OBBLIGATO IN SEDE DI CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO O DI FINE ANNO A VERIFICARE COMUNQUE CHE L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA NON SIA PIU' PENALIZZANTE RISPETTO ALL'APPLICAZIONE DELLA TASSAZIONE ORDINARIA E AD APPLICARE IL PRELIEVO PIU' FAVOREVOLE.</p>

[Torna all'indice](#)



PARTE OPERATIVA 1) COME OPERERÀ IL NOSTRO STUDIO IN ATTESA DEI CHIARIMENTI MINISTERIALI ?

In attesa dei dovuti chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate il nostro Studio (in linea con le indicazioni impartite dal nostro Ordine Nazionale a cui si sono ormai allineate anche le Associazioni di Categoria) sospenderà le applicazioni delle "detassazioni" sui premi, maggiorazioni per lavoro a turni, compensi per lavoro notturno, e su tutte quelle somme erogate ai dipendenti collegate al miglioramento della produttività ed efficienza organizzativa a meno che non siano state previste da contratti di secondo livello ovvero contratti o accordi stipulati da datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Non appena perverranno i dovuti chiarimenti sarà nostra cura avvisare tutte le Aziende clienti, con i consueti mezzi, ed operare l'imposta sostitutiva con i dovuti conguagli sulla mensilità arretrate.

PARTE OPERATIVA 2) COME DEVE COMPORTARSI L'AZIENDA CON I PROPRI DIPENDENTI?

Alle Aziende Clienti che non hanno in essere accordi o contratti di secondo livello e che volessero effettuare comunicazioni ai propri dipendenti sulle motivazioni della temporanea, così crediamo, sospensione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva (non sussiste per normativa nessun obbligo di comunicazione obbligatoria al dipendente) consigliamo di esporre la presente circolare nelle bacheche.

Nel frattempo, nei prossimi giorni, trasmetteremo a mezzo mail ad ogni singolo Cliente, la comunicazione che tutti **i dipendenti assunti nel corso dell'anno 2010 e nel mese di gennaio 2011** devono riconsegnare al datore di lavoro compilata e sottoscritta per poter usufruire della eventuale detassazione. Ricordiamo che in caso di mancata riconsegna della comunicazione compilata e sottoscritta lo Studio non applicherà il beneficio.

[Torna all'indice](#)